

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. /Elett.

Napoli, data del protocollo

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSIONI
STRAORDINARIE E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI
LORO SEDI

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE CEC DI:
NAPOLI – NOLA – TORRE ANNUNZIATA
(tramite Comuni)

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE SEC
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
(tramite Comuni sedi di SEC)

CIRCOLARE N. 3/EUR 2014


Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014.
Adempimenti dei comuni.

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 7/2014 ha richiamato l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto sia dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, sia dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea.

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia

➤ Ricezione e trasmissione domande

Come rappresentato nella circolare di questa Prefettura n. 1/EUR 2014 (prot. 5335 del 23.1.2014), i cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, entro il termine del 24 febbraio p.v., possono presentare domanda al comune di residenza per esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ciò premesso, si rappresenta che tutte le informazioni contenute nei modelli utilizzati per la suddetta domanda dovranno essere trasmesse dai comuni al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

A tale scopo la predetta Direzione Centrale ha predisposto un applicativo denominato "Gestione Optanti Comunitari", disponibile all'indirizzo <https://daitapp.interno.it>.

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino a questa Prefettura i nominativi del personale autorizzato all'inserimento nell'applicativo, utilizzando il "modulo credenziali utente" disponibile sul sito di questa Prefettura (www.utgnapoli.it).

Entro il termine del 22 marzo p.v., oltre alle domande di cui sopra, e con il medesimo applicativo, dovranno essere inviate anche le informazioni relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee e per non esservi stati cancellati; tali elettori, come è noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza presentare una nuova domanda. È possibile importare direttamente tali informazioni utilizzando lo specifico tracciato record scaricabile dall'applicativo stesso, al fine di evitarne il reinserimento.

Sono inoltre a disposizione, per la gestione dei diversi alfabeti, tastiere virtuali appositamente costituite con differenti set di caratteri. La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

In sintesi, si ribadisce che ogni comune è tenuto, con le suddette modalità, a trasmettere le informazioni (anche se già inviate in precedenza con qualunque mezzo) relative a **tutti** gli elettori cittadini di altro Paese dell'Unione europea ivi residenti che, in seguito alla presentazione (anche in passato) dell'apposita domanda, hanno diritto di votare nel comune per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Analogamente, tutti i comuni tramite il menù "ASSENZA OPTANTE" dovranno comunicare l'assenza di elettori comunitari nelle proprie liste elettorali.

➤ Iscrizioni nella lista aggiunta

I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del testo unico n. 223 del 1967 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti da parte del predetto Ministero ed in ambito comunitario - dovranno effettuarsi entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè **non oltre il 10 aprile p.v.**, quarantacinquesimo giorno antecedente la data di **votazione**.

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione elettorale circondariale; nei giorni successivi, i comuni, **tra l'11 ed il 15 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione, già inseriti nella procedura "Gestione Optanti Comunitari", le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l'apposita dicitura "optante ricusato", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del termine del 15 aprile, in quanto la Direzione Centrale dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione da inviare a ciascun



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Paese di cittadinanza per i successivi controlli e cancellazioni dalle rispettive liste. Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini dell'Unione già iscritti secondo le modalità di cui sopra, il Ministero, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei cittadini dell'Unione mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d) allegata al d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si rammenta che la suddetta tessera elettorale dovrà essere altresì inviata (ove non già provveduto) anche ai cittadini dell'Unione iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

2) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea

Nell'ipotesi che i cittadini italiani residenti all'estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani siano in possesso del diritto di voto.

L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale, pertanto, potrebbero rivolgersi anche direttamente gli Uffici dei singoli Paesi dell'Unione.


Si segnala l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell'Unione.

Resta inteso che - accanto ai nominativi degli elettori italiani che hanno optato per il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti ad altro Stato di residenza nell'Unione, che verranno a suo tempo comunicati dal Ministero - dovrà essere apportata apposita annotazione sulle liste sezionali, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto.

Peraltro, ulteriori richieste di informazioni potranno pervenire ai comuni in ordine al godimento dell'elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione che - in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/109 come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 - intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

A tale ultimo proposito, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha rappresentato che, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della suddetta direttiva n. 2013/1/UE, impartirà le opportune direttive con apposita circolare.

➤ Esercizio del voto presso le sezioni elettorali istituite nei Paesi dell'Unione europea.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Com'è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine, gli elettori temporaneamente in altro Paese dell'Unione e loro familiari conviventi dovranno far pervenire al consolato competente, entro il 6 marzo p.v. (ottantesimo giorno precedente il giorno fissato per le votazioni) apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Successivamente, entro il 20 marzo p.v., sarà cura della Direzione Centrale inviare ai comuni, attraverso l'applicativo ANAGAIRE, l'elenco provvisorio degli elettori che votano in tali sezioni elettorali, separati tra residenti e "temporanei", affinché possano effettuarsi i dovuti, consueti controlli. In alternativa i comuni potranno richiedere gli elenchi a questa Prefettura – UTG tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: ***elettorale.pref_napoli@interno.it***

In ogni caso, dopo i riscontri sul possesso del diritto elettorale, i comuni, entro il 26 aprile p.v., provvederanno a segnalare alla predetta Direzione Centrale i nominativi dei deceduti e di coloro che non risultano in possesso del diritto di elettorato attivo.

A tale scopo sarà reso disponibile all'indirizzo <https://daitapp.interno.it>, con opportuna comunicazione, l'applicativo "Gestione Elettori Residenti all'Estero".

Successivamente, i comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni elettorali circondariali i nominativi dei "temporanei" che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni istituite nel territorio dell'Unione, affinché apportino le apposite annotazioni sulle liste sezionali.

Giova rammentare che l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 408/94, convertito nella legge n. 483/94, ha demandato al Ministero dell'Interno il compito di spedire i certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni istituite negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

In materia di elenchi elettori all'estero per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali si è riservata di impartire ulteriori direttive con successive circolari.

Le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra agli ufficiali elettorali ai fini degli adempimenti di competenza, vigilando, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTOVICARIO

(Esposito)
[Signature]

FV/M.G.

fax. 081 2451610

email → elettorale.pref_napoli@interno.it